GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

CONTROLLERIA

1

CONTRATTO SOCIALE

DELLA

COMPAGNIA

DI ASSICURAZIONI

DENOMINATA

ASSICURAZIONI GENERALI AUSTRO-ITALICHE.

TRIESTE
NELLA TIPOGRAFIA MARENIGH
1831

Corporate Heritage & Historical Archive

Corporate Heritage
& Historical Archive

CONTROLLERIA

R. I. P. A. UFFICIO CENSORIO STRASBURGO

CAPITOLO PRIMO.

Denominazione della Società, di lei scopo e durata.

Articolo 1.mo Viene fondata una società di assicurazioni colla denominazione - ASSICURAZIONI GENERALI AUSTRO-ITALICHE -

Art. 2.do Lo scopo di questa società è quello di assumere le assicurazioni terrestri (cioè, fuoco e trasporto di merci), le marittime, e fluviali, la sicurtà sulla vita dell' uomo in tutte le di lei ramificazioni, i vitalizj e qualunque altro ramo di assicurazione permesso dalle leggi Sovrane.

Art. 3.zo La durata della società è stabilita per anni trentasei decorribili dal primo decembre mille ottocento trent' uno.

Art. 4.to Ogni sei anni il congresso generale deciderà a pluralità di voti, se, o meno si debba aggiungere un nuovo sessennio alla prestabilita durata della società in sostituzione del sessennio decorso.

Art. 5.to Qualora la pluralità dei voti dei socj intervenienti a quel congresso si pronunciasse contraria a questa aggiunta, in tal caso la direzione prose-

Corporate Heritage & Historical Archive

guirà bensì le di lei operazioni, e l'assunzione dei rischj; ma dovrà però commisurarli alla durata del contratto sociale, e non più oltre. All'incontro venèndo adottata l'aggiunta di un altro sessennio, sarà libero ad ogni socio di sortire dalla società all'espiro dei rimanenti anni trenta, dichiarando però tale sua intenzione nello stesso congresso. Le sue azioni verranno incamerate a quell'epoca dalla società sulla base dell'ultimo bilancio di realizzazione. E così di sessennio in sessennio.

CAPITOLO SECONDO.

Del capitale sociale, e del modo di conferirlo.

Art. 6.to Due milioni di fiorini moneta di convenzione equivalenti a sei milioni di lire austriache formeranno per ora il fondo capitale della società.

Art. 7.mo Questo fondo capitale viene scompartito in due mila azioni da fiorini mille, ossiano lire austriache tremila per ogni azione, coll'aggiunta dell'uno per cento sul capitale nominale di ciascheduna azione per una sola volta. La metà della somma proveniente da questo uno per cento di

Corporate Heritage & Historical Archive

aggiunta sulle duemila azioni primitive è destinata a favore del signor Giuseppe Lazzaro Morpurgo in compenso, ed onesta retribuzione delle spese, e fatiche da lui fino al giorno d'oggi sostenute per l'avviamento della Società, e gli verrà pagata proporzionatamente di mano in mano, ch' entreranno le rispettive somme di aggiunta. L'altra metà dell'uno per cento è riserbata a disposizione della direzione per far fronte alle ulteriori spese di attivazione, e perfetta organizzazione della società.

Art. 8.vo Queste azioni sono di due categorie; azioni inscritte, e cartelle di rappresentanza anonime. Il possessore di azioni inscritte depositerà il dieci per cento del loro valore nominale, ed il rimanente novanta per cento lo garantirà in uno de' seguenti modi, a sua elezione.

A. Con garanzia mediante solida fidejussione approvata dalla direzione. Nessuno può essere fidejussore per più di venti azioni.

B. Con ipoteca sopra beni immobili. Le spese per la costituzione dell'ipoteca saranno a suo carico.

C. Con deposito di pubbliche carte dello Stato computato il loro valore al corso della giornata.

D. Sarà aziandio in facoltà dell'azionista di depositare il trenta per cento del valore nominale dell'azione, rilasciando per il rimanente settanta per cento una sua propria obbligazione.

Art. 9.no Le cartelle di rappresentanza sono estese a favore del presentante. Dieci cartelle di fiorini cento di convenzione, ossiano lire austriache trecento di capitale per ciascheduna formano un azione.

Il valore di queste cartelle sarà prontamente esborsato, e porterà l'interesse del quattro per cento da essere corrisposto annualmente dalla cassa della società.

Art. 10.mo Le azioni, e le cartelle verranno disposte nel modo seguente.

A. Azioni inscritte 1000

Gli acquirenti di queste sono i fondatori della società. Questi dovranno sempre cuoprire due terzi delle cariche.

B. Azioni 500

saranno divise in cartelle. Queste verranno concesse a qualsiasi acquirente.

C. Azioni 500

Saranno disposte dalla direzione come crederà più opportuno pel vantaggio della società.

Le azioni, e le cartelle non disposte nel primo semestre non parteciperanno degli utili di quel bilancio in corso.

Art. 11.mo Esaurite le azioni duemila (2000), e riputando la direzione utile, e consulto di aumentare il fondo capitale, resta essa autorizzata a farne la relativa proposizione al consiglio di amministra-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

zione, e col voto di questo al congresso generale, il quale a pluralità di voti prenderà analoga deliberazione.

Art. 12.do Resta autorizzata la direzione di chiedere in ogni tempo cauzione soddisfacente del residuo capitale delle azioni inscritte, d'ingiungere il cambiamento delle garanzie e cauzioni, che sempre devono essere idonee, e ciò senza obbligo di dar motivi o ragione del di lei operato. Qualora il socio a ciò richiesto non si prestasse nel termine perentorio di giorni trenta (30) ad esaurire la domanda della direzione, sarà egli decaduto dai diritti sociali e la direzione potrà disporre per vendita, o per altra via di quelle azioni nel modo, che crederà conveniente all'interesse della società, restando però a carico del socio decaduto tutti gli obblighi sociali, e la responsabilità per ogni eventuale perdita anche nel caso di vendita sino a chè la direzione avrà definitivamente disposto delle azioni stesse, nè potrà il socio esimersi da questa comminatoria, che sostituendo altro genere di cauzione fra quelli contemplati all' articolo ottavo. I socj assenti avranno un termine doppio.

Art. 13.^zo I socj non sono in nessun tempo, o circostanza, per nessun motivo, o per qualsiasi straordinaria, od imprevista combinazione obbligati, che per l' importo del residuo capitale dell' azio-

ne. Gli utili, ed interessi già percetti s' intendono di assoluta irrevocabile loro proprietà.

Art. 14.to Qualora sei consecutivi bilancj risultassero perdenti, qualunque fosse l' ammontar della perdita, oppure se un solo di questi bilancj dimostrasse la perdita di un quinto dell'effettivo capitale fondiario della società, oltre i percepiti premj, si passerà allo stralcio, cessando le operazioni, e ritenendo il residuo capitale per far fronte ai rischj pendenti. Lo stralcio sarà condotto dalla direzione con facoltà di operare nel modo, che crederà il più utile alla società dandone conto ogni sei mesi fino al definitivo scioglimento al consiglio di amministrazione, ed ogni anno al congresso generale. La direzione poi anche senza la verificazione dei suddetti casi di perdita è autorizzata, credendolo opportuno, di convocare il congresso generale per deliberare, se convenga, o meno fermare, o restringere le operazioni.

Corporate Heritage & Historical Archive

CONTROLLERIA

R. L. V. P. V. BOLLO STRAORDINARIO 50 CEN.

CAPITOLO TERZO.

Del congresso generale e sue attribuzioni.

Art. 15.to Il congresso generale elegge la direzione, il consiglio di amministrazione, ed i censori, e delibera sugli oggetti, che gli vengono proposti dalla direzione. Le elezioni si faranno con schede. Le altre risoluzioni mediante secreta ballottazione.

Art. 16.to Coll' intervento dei possessori della metà di azioni, che nell' epoca del riunito congresso possiede la società, sia, che compajano di persona, sia che rilascino procura ad altro socio, sarà legale l' adunanza, e la sola pluralità di voti degli intervenuti renderà la decisione obbligatoria per la società.

Art. 17.mo Nel congresso generale il possessore da una fino alle cinque azioni inclusive avrà un voto; quello da sei a dieci inclusive due voti, e quello dalle undici in là tre voti, e nulla più. Ciò però vale soltanto per li socj fondatori. Quelli, che verranno in appresso, dovranno possedere cinque

Corporate Heritage & Historical Archive

azioni per avere un voto, sei a dieci azioni inclusive per avere due voti, undici almeno per avere tre voti.

Un azionista non può rappresentare più di quindici (15) voti compresi i proprj. Li possessori di cartelle non hanno diritto a voto.

Art. 18.vo Il congresso generale viene convocato dalla direzione con circolare stampata, rilasciata un mese prima del giorno dell' effettiva riunione, e portante gli oggetti, che dovranno essere trattati.

Non saranno ammesse proposizioni sopra oggetti non contemplati dall' invito, se non se per un congresso successivo.

Art. 19.no I protocolli del congresso generale saranno firmati dalla direzione, e dai censori presenti.

CAPITOLO QUARTO.

Della direzione e sue attribuzioni.

Art. 20.mo La rappresentanza della società risiede nella direzione centrale, nei censori, e nel consiglio di amministrazione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

La direzione è composta di un presidente, quattro direttori residenti in Trieste, uno residente in Venezia, ed un consultore legale stabile con voto domiciliato in Trieste.

La direzione di Venezia pel regno Lombardo-Veneto è inamovibile, e deve sussistere per tutta la durata del contratto. Essa rappresenterà la società, ed agirà colle norme, e discipline, che verranno stabilite dal Regolamento organico.

Il direttore residente in Venezia sarà scelto fra li socj italiani. Egli potrà farsi rappresentare nelle sessioni della direzione centrale dal segretario gerente della direzione di Venezia, o da un censore.

Per il primo sessennio viene nominato a questa carica il signor Samuel della Vida.

Art. 21.mo La registratura sarà diretta da un ispettore riferente con voto informativo, e con firma nelle polizze di sicurtà, e negli altri atti della direzione.

Questa carica viene stabilmente conferita coll' annuo onorario di fiorini tremila di convenzione al signor Giuseppe Lazzaro Morpurgo in riguardo de' suoi meriti per l' erezione del presente stabilimento, de' suoi lumi, e della sua lunga pratica in fatto di assicurazione. E per assistente gli viene addetto il di lui figlio Moisè in qualità di aggiunto coll' annuo salario di fiorini ottocento di convenzione.

Corporate Heritage & Historical Archive

Art. 22.do Il presidente, e li quattro direttori residenti in Trieste verranno nominati nel primo congresso generale, che avrà luogo compite che siano azioni mille. Il consultore legale poi stante l' urgenza dell' opera sua verrà eletto nel primo congresso dei socj.

Art. 23.^zo^ Le incombenze del presidente, e dei direttori verranno determinate nel Regolamento organico.

Art. 24.to L' emolumento del presidente, dei quattro direttori residenti in Trieste, del direttore residente in Venezia, del consultore legale, e dell' ispettore alla registratura sarà il due per cento per ciascheduno sugli avvanzi, ed utili netti, che risulteranno dai bilancj generali, esclusi quelli dei vitalizj. Siccome questo ramo dei vitalizj non è di pronta liquidazione, così i singoli direttori non percepiranno su questo alcun emolumento, ma soltanto avrà la direzione unita in compenso una provvisione del due per cento sulla somma del capitale vitaliziato per una volta tanto.

La metà di questa provvisione verrà trattenuta da quella direzione, che avrà procurato il vitalizio, l' altra metà verrà divisa fra tutti li componenti la direzione centrale.

Il direttore residente in Venezia avrà inoltre l' un per cento sugli utili netti del suo bilancio di realizzazione, che rimetterà alla direzione centrale.

Corporate Heritage & Historical Archive

Al consultore legale poi, oltre l'emolumento per il suo voto nella direzione, fisserà questa quell' onorario, che crederà conveniente, e gl' indicherà le sue mansioni.

Art. 25.to Il presidente, e li direttori vengono eletti di triennio in triennio. Gli anteriori sono rieleggibili. Nessun socio potrà essere eletto a queste cariche, il quale non sia possessore di azioni undici almeno equivalenti a tre voti.

Art. 26.to Per il caso, che la direzione centrale credesse utile di stabilire delle agenzie negli altri stati dell' Italia, saranno quelle soggette alla direzione di Venezia, meno però il Genovesato, ed il Piemonte, le di cui agenzie saranno soggette alla direzione centrale.

Art. 27.mo La direzione centrale aggiungerà alla direzione di Venezia un segretario gerente, e due censori scelti fra i socj di quella città.

Art. 28.vo La direzione centrale al momento, che lo crederà opportuno, stabilirà in Vienna, ed altrove delle agenzie. La periferia della loro gestione verrà proposta dalla direzione al consiglio d' amministrazione, e da questo fissata.

Art. 29.no Tutti gli atti della direzione centrale per obbligare la società dovranno portare la firma del presidente, e di due direttori, oppure di tre direttori. Sono eccettuate però le cambiali, per le quali sarà sufficiente la firma di due direttori.

Corporate Heritage & Historical Archive

Gli atti della direzione di Venezia dovranno portare la firma del direttore, di un censore, e del segretario gerente. Ma le polizze d' assicurazione sulla vita dell' uomo, dovunque seguano, non che gli atti per le investiture sopra beni stabili dovranno portare la firma di tutti gl' individui componenti la direzione centrale, qualora eccedano la somma capitale di fiorini mille, ossiano lire austriache tremila.

Art. 30.mo La direzione centrale impiegherà i fondi della società in buone cambiali aventi più solide firme, ed in intavolazioni pupillarj nei distretti direttoriali con giustizia distributiva in proporzione delle rispettive azioni.

Art. 31.mo La direzione centrale è autorizzata, occorrendo un ulterior versamento, (che però non potrà eccedere il dieci per cento del capitale nominale delle azioni inscritte aventi il primitivo deposito del solo dieci per cento,) di convocare il consiglio d' amministrazione per istabilire il modo di tale versamento.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

CAPITOLO QUINTO.

Del consiglio di amministrazione.

Art. 32.do Il consiglio d' amministrazione sarà composto di quindici individui, oltre i direttori, il consultore legale, e l' ispettore alla registratura, che ne formano parte integrante, e vi hanno voto individuale.

Art. 33.^zo Il consiglio deciderà a pluralità di voti sopra gli oggetti, che vengono sottoposti dalla direzione alle sue deliberazioni. Ogni membro del consiglio potrà fare alla direzione quelle proposizioni, che crede più conferenti al ben essere della società. La direzione dovrà portarle col suo parere alla prima sessione del consiglio per le analoghe deliberazioni.

Art. 34.to Le sessioni del consiglio di amministrazione sono legali coll' intervento di otto de' suoi membri oltre la direzione. Esso viene convocato dalla direzione mediante invito in iscritto ogni sei mesi, ed ogni qual volta la direzione lo crederà

opportuno. La convocazione dovrà aver luogo eziandio quando sei membri del consiglio la domandino espressamente.

Art. 35.to Al consiglio di amministrazione dovrà essere sottoposto dalla direzione il bilancio annuale almeno un mese prima della sua pubblicazione. Il consiglio sceglierà fra' suoi membri tre revisori del detto bilancio. Questi incontreranno le operazioni della società e communicheranno le eventuali loro osservazioni, e rimarche ai censori.

Art. 36.to Il consiglio di amministrazione è durevole per tre anni, scorsi i quali verrà rinnovato dal congresso generale. I suoi membri sono rieleggibili.

Art. 37.mo I protocolli del consiglio di amministrazione vengono firmati dal presidente, e da due altri direttori, nonchè da due membri del consiglio.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

CAPITOLO SESTO.

Dei censori e loro uffizio.

Art. 38.vo Alla direzione centrale sono addetti tre censori rieleggibili di triennio in triennio.

Art. 39.no I censori rivedono i bilancj, prendono informazione delle operazioni della direzione, al che essi sono in ogni tempo autorizzati, e ne danno poscia relazione al consiglio di amministrazione. Li censori devono inoltre essere invitati dalla direzione a far parte di essa in tutti i casi, in cui si presentasse parità di voti fra i direttori, o l'uno o l'altro di questi fosse impedito.

CAPITOLO SETTIMO.

Dei bilancj e riparto degli utili.

Art. 40.mo I bilancj si faranno annualmente, e tanto quelli di avviso, che di realizzazione saranno dalla direzione centrale rassegnati ai revisori. Questi li passeranno colle loro osservazioni ai censori, i quali li ritorneranno colle loro rimarche alla direzione. La direzione li sottopporrà al consiglio di amministrazione per l' approvazione, dietro la quale saranno pubblicati nel congresso generale.

Questi bilancj saranno divisi in due categorie.

A. Nella prima saranno comprese tutte le operazioni della società, eccettuato il ramo delle sicurtà sulla vita dell' uomo.

Dal risultato brutto di questo bilancio si preleverà il dieci per cento, che, detrattone l' emolumento spettante alla direzione, formerà con tutti i suoi interessi un capitale, ossia fondo di riserva intangibile per tutta la durata della società.

Questo capitale dovrà essere investito con idonee

Corporate Heritage & Historical Archive

intavolazioni sopra beni stabili. Il bilancio così ridotto resterà in sospeso per essere depurato da' danni, e spese relative al medesimo nel corso dell' anno susseguente, all' espiro del quale, trasportati i premj dei rischj pendenti di quel bilancio (se ve ne saranno) in conto nuovo, si preleveranno dal netto utile le antiparti dal presente contratto stabilite, nonchè l' un per cento ad ognuno dei censori, ed il resto sarà diviso fra socj.

B. La seconda categoria abbraccerà le operazioni della società nel ramo di assicurazioni sulla vita dell' uomo, esclusi i vitalizj, li quali entreranno in conto utile soltanto dopo la loro realizzazione.

Dagli utili, che risulteranno in questo ramo, dovrà essere prelevato il trenta per cento, il quale andrà a formare un ulterior fondo di riserva, e sarà investito come ad A.

Il resto degli utili, dedotte le competenze della direzione sul totale, sarà diviso fra gli azionisti. Così si procederà di anno in anno.

Art. 41.mo In ogni caso, in ogni tempo, e per qualunque eventualità la metà dei capitali della società s' intende affetta in preferenza con ipoteca speciale a favore del ramo della sicurtà della vita dell' uomo, l' altra metà lo sarà appena dopo coperti i rischj di tutti gli altri rami.

Corporate Heritage & Historical Archive

CAPITOLO OTTAVO.

Disposizioni generali.

Art. 42.do Tutti gli incaricati, e gli agenti della società devono essere socj. Cessando taluno di esserlo, come pure in caso di morte, conferirà la direzione centrale ad altro socio il posto vacante.

Se poi si trattasse di un direttore, il congresso generale nominerà il suo successore.

Art. 43.^zo^ Sono esclusi da qualunque carica quei socj, che si occupano di qualche mansione in altre società di assicurazione.

Art. 44.to La vendita delle azioni è libera. Il primo possidente però, ed il fidejussore delle azioni inscritte non saranno esonerati dalla loro responsabilità verso la società, se non quando la direzione centrale avrà riconosciuti idonei il nuovo possidente, ed il nuovo fidejussore.

Art. 45.to L'insolvenza di un socio possessore di azioni inscritte autorizza la direzione centrale di disporre nel modo più a lei ben parso delle azioni medesime. Previa la deduzione delle spese,

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

e perdite eventuali verrà restituito al socio decaduto il deposito da lui fatto, e rilasciata la garanzia prestata per le sue azioni.

Art. 46.to Compete alla società il diritto di compenso sul capitale, e sugli utili delle azioni spettanti ad un di lei debitore a norma delle disposizioni delle leggi civili.

Art. 47.mo Le controversie, che potessero per avventura insorgere per rapporti sociali fra i socj e la società, verranno decise col mezzo di tre giudici arbitri, che pronunzieranno collegialmente le loro decisioni. Il laudo da questi pronunciato sarà inappellabile, nè vi avrà luogo a reclamo in contrario. Ognuna delle parti elegge un giudice arbitro, il terzo vien nominato dai due eletti.

Questo è il contratto che la commissione nominata nel congresso generale delli 19 *corrente, presenta alla società.*

Trieste il dì 26 decembre 1831.

G. B. Dr. de ROSMINI.
S. MINERBI.
P. MORGANTE.
G. L. MORPURGO.
A. FINZI di Venezia.
S. L. MONDOLFO.
GIUSEPPE LEVI di Reggio.
A. TICHY.
E. RITTMEYER.
I. C. ROSENKART.
G. B. Dr. SCRINZI.
G. SPRINGER.
O. TOSITTI.

Corporate Heritage & Historical Archive

Che la premessa Copia del Contratto sociale della Compagnia di Assicurazione concordi perfettamente col suo originale, si certifica dall'Uff.o di Spedizione e Registratura dell'I. R. Trib. Camb. Mercantile e Consolato del Mare in Trieste li 27 Settembre 832

Geo: Stuckler
Spedizione e Registratore

Corporate Heritage & Historical Archive

approvato da q
con Ordinanza

Trieste li 20 7bre 1832.

La Direz
delle Assicurazi
Il D

I Direttori in Trieste G. C. O

J. Minerbi C. A. Spriuer

A. Seipelt Marco Parente

Il Consul
G. B. D. Di

L'Ispettor
G. L. M

Attesto e certifico che le pre

Corporate Heritage & Historical Archive

6 23

Lo Stampato qui unito sotto Sigillo d'Ufficio, da fogli undici, pagine vent'una, di capitoli otto, Articoli quaranta sette, è il Contratto sociale delle Assicurazioni Generali Austro Italiche, approvato da quest'Eccelso I.R. Governo con Ordinanza di data 18 Maggio 1832

Trieste li 20 Xbre 1832.

La Direzione Centrale
delle Assicurazioni Generali Austro Italiche
Il Presidente
G. C. Ritter de Zahony

I Direttori in Trieste
S. Minerbi
A. Seipelt

Il Direttore residente in Venezia
Marco Parente

Il Consultor legale
G. B. D.r De Rossetti

L'Ispettor Referente
G. F. Morpurgo

Attesto e certifico, che le premesse firme delli Signori G. C. Ritter de Zahony, S. Minerbi, G. F. Springer, A. Seipelt, Marco Parente, G. B. D.r de Rossetti, e G. F. Morpurgo siano state fatte di proprio loro pugno - Trieste li 21. Settembre 1832.

Francesco D.r Rapelezza
Imp. Reg. giurato Notaro -

N.o 4612

Si certifica per parte del I. R. Tribunale

Corporate Heritage & Historical Archive

24

Cambio Mercantile & Consolato del Mare, qualmente il presente attestato è sottoscritto di propria mano del Sig.re francesco D.r Kapeler, I. R. giurato Notaro di qui.

Trieste li 21. Settembre 1832.

Il Presidente

Vogon

Tassa L. 326.56

Venezia li 2 Ottobre 1832

Reg. alla D. IV f.o 315, e pagò Lire Trecento venti sei e C.mi 56 alla B. 5389

Per Dirig.te

Il Direttore Resid.te in Venezia

G. Della Vida

Il Censore Comm.le del fu Elia Gentilomo

G. Gavazzi

Il Seg. gerente

Venezia 24. 8bre 1832. (trentadue

Dalla Camera di Commercio, Arti e Manifatture si certificano vere le soprascritte firme fatte: la prima dal S.r Samuel Dalla Vida come Direttore; la seconda e la terza dal S.r Samuel del fu Elia Gentilomo, e dal Sig.r Giuseppe [illegible] ambidue come Censori; e la quarta dal S.r Angelo Tinzi qual Segretario gerente; tutti della Direzione Società per le Assicurazioni Generali Austro-Italiche del Regno Lombardo-Veneto, residenti in questa R. Città di Venezia; qual Società fu inscritta e registrata presso questa Camera di Commercio, come anco risulta dal presente Atto sociale, di cui esiste altro esemplare nell' Archivio di questa Camera di Commercio.

Papadopoli V. Resid.te

Albizzi

Venezia li 24 8bre 1832

Sal. Reg. C. 18 al N. 18700

Per Dirigente

Menegazzi

GENERALI
Corporate Heritage & Historical Archive

Venezia li 25 Ottobre 1832

Visto dalla Cesarea Regia Delegazione Prov.le
per l'autenticità della firma del N.ob. Sig.r Conte
Angelo Papadopoli Vice Presidente della Camera di
Commercio, Arti e Manifatture.

Il Cesareo Regio Delegato

Giambatt. Conte di Thurn

I. R. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

Si certifica l'autenticità della premessa firma del
Signor Conte di Thurn y/A. Consigliere di Governo e
Delegato Provinciale di Venezia = Venezia 26 Ottobre 1832

Il Consigliere Intimo e Ciambellano attuale
di S.a M.tà e Reg.le Granerose dell'ordine
Imperiale austriaco di Leopoldo, Cavaliere
dell'ordine dei Giovanniti, e Governatore
delle Provincie Venete &

g.b.a Conte Spaur

L'I.R. Segretario di Governo della Residenza

Pascotini

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Corporate Heritage & Historical Archive

Corporate Heritage & Historical Archive